

Accordo per la realizzazione di Project Work

TRA

Istituto di istruzione superiore "..... – di seguito denominato "soggetto promotore", con sede inrappresentato/a dal (dirigente scolastico) in qualità di istituzione scolastica operante per esperienze formative ed orientative finalizzate all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso.

E

[inserire denominazione del soggetto committente] – di seguito denominato "soggetto committente", con sede legale in [inserire indirizzo completo], codice fiscale rappresentato/a dal/la sig./sig.ra [inserire nominativo e dati del soggetto avente legale rappresentanza per la sottoscrizione della convenzione] nato ail

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 77/05, l'alternanza scuola lavoro (ora percorsi di Formazione scuola lavoro - FSL) costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- Il D.L. 127/2025 (convertito dalla L. 164/25) ha modificato la denominazione "PCTO" (L. 145/2018) in "Formazione scuola-lavoro" (FSL), mantenendo invariati gli obblighi e gli obiettivi dei percorsi.
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di FSL, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- Il Decreto-Legge 4/5/2023 n. 48, convertito con modifiche dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, all'art. 17 sottolinea in particolare che la progettazione dei FSL deve essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche;
- il DM 774/2019 (linee guida PCTO) include esplicitamente i "project work" come una delle attività possibili per la realizzazione dei percorsi FSL (ex PCTO)
- I percorsi di FSL sono soggetti all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche.
- Il DPR 8 agosto 2025 n. 134 che modifica lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR 24 giugno 1998, n. 249), ridisegna all'articolo 4 il sistema delle sanzioni disciplinari per rafforzare la cultura del rispetto, la responsabilità individuale e collettiva, e per dare maggiore rilievo al voto di comportamento; tali indicazioni riguardano anche tutte le attività di FSL in quanto curricolari.

SI CONCORDA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONE DEL PROJECT WORK

1. Il PW consiste nella richiesta della realizzazione concreta di un progetto, attraverso la quale i partecipanti familiarizzano con le problematiche operative e organizzative presenti nell'ambito di un contesto lavorativo o formativo.
2. L'attività può essere realizzata individualmente o in gruppo allo scopo di un comune obiettivo da raggiungere
3. Il soggetto committente si impegna a collaborare con soggetto promotore per lo svolgimento di Project Work volti al perseguimento degli obiettivi formativi indicati nel "*Progetto*" di cui al successivo art. 2.
4. Ogni Project Work ha una durata e sarà svolto nell'arco temporale definito nei singoli "*Progetti*".
5. La durata di ogni Project Work potrà essere prorogata previo accordo tra le parti e fermi restando tutti gli obblighi definiti nel presente accordo

ARTICOLO 2

"PROGETTO"

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del Project Work sono definiti dal "*Progetto*" che costituisce parte integrante e sostanziale dell'accordo.
2. Ogni "*Progetto*" deve essere sottoscritto dalle parti e dagli studenti.
3. Le parti si obbligano a garantire ad ogni studente la formazione prevista nel "*Progetto*", anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 3

ARTICOLO 3

LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

1. Durante lo svolgimento del Project Work le attività sono seguite e verificate da un tutor del soggetto promotore e da un tutor del soggetto committente, indicati nel *Progetto*. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. I tutor collaborano alla stesura del progetto formativo, si occupano dell'organizzazione e del monitoraggio del Project Work, coordinano le attività realizzate dai singoli enti di appartenenza, supportano gli studenti nella realizzazione delle varie fasi del progetto e provvedono alla raccolta degli elementi utili per la valutazione finale di competenza del consiglio di classe.

ARTICOLO 4

DIRITTI E OBBLIGHI DEL STUDENTE

1. Le parti concordano che ogni studente:
 - a) durante lo svolgimento del Project Work è tenuto a svolgere le attività previste dal "*Progetto*" e concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto committente, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro;

- b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare garantire l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
- c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del Project Work;

ARTICOLO 5

GARANZIE ASSICURATIVE

1. Ogni studente è assicurato:

- a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per conto dello Stato;
- b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da *[indicare chi tra soggetto promotore e soggetto ospitante si farà carico di questa copertura assicurativa]*.

ARTICOLO 6

DURATA DELL'ACCORDO E RECESSO

- 1. Il presente Accordo ha validità dalla data di sottoscrizione al *[inserire la data di conclusione concordemente individuati dalle parti]* e si applicherà al Project Work che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative.
- 2. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dagli obblighi presi con la sottoscrizione del presente Accordo, relativamente ad uno o più dei Project Work attivati, solo per i seguenti motivi:
 - a) nel caso di comportamento degli studenti tale da far venir meno le finalità del proprio "Progetto";
 - b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del "Progetto" o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa degli studenti;
 - c) *[indicare eventuali altri gravi motivi concordemente individuati dalle parti]*.
- 3. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte in forma scritta e avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

[città], [data]

Il soggetto promotore	<i>[inserire denominazione]</i>	<i>[firma]</i>
Il soggetto ospitante	<i>[inserire denominazione]</i>	<i>[firma]</i>